



Consiglio regionale della Calabria

*Settore Commissioni Affari Istituzionali Riforme, Sanità, Attività Sociali, Culturali e
Formative, Ambiente e Territorio*

PROPOSTA DI LEGGE N. 237/XII DI INIZIATIVA DEI CONSIGLIERI REGIONALI

Luciana De Francesco, Salvatore Cirillo e Antonio Montuoro,

RECANTE:

“Politiche di prevenzione dello sfruttamento e degli abusi in danno di minori”

RELATORE: PASQUALINA STRAFACE
RELATORE IN CONSIGLIO: Luciana De Francesco

Il dirigente
F.to Antonio Cortellaro

Il presidente
F. to Pasqualina Straface

Relazione illustrativa

La presente proposta di legge regionale si pone l'obiettivo di fornire assistenza e tutela a tutti quei minori che hanno conosciuto e conoscono l'orrenda pratica dello sfruttamento e delle violenze anche legate alla sfera sessuale.

Tali drammi, purtroppo, oggi sempre di più assurgono alle cronache quotidiane e oltre al dolore ed alla sofferenza del momento, segnano la vita e lo sviluppo umano dei soggetti colpiti con conseguenze devastanti per loro e per le loro famiglie.

La legge nazionale sulla repressione della pedofilia, normata più volte, reprime adeguatamente il fenomeno, pur lasciando aperte fessure (come nel caso del patteggiamento possibile in un caso di cessione di materiale pedopornografico).

Tale norma regionale mira a garantire un coordinamento tra le istituzioni chiave delegate allo sviluppo del minore, dalla Scuola alla famiglia, per la promozione di un benessere teso a prevenire qualsiasi abuso sessuale e coinvolge le categorie professionali (psicologi e avvocati) deputate al sostegno fattuale nei confronti dei minori vittime di abusi e delle loro famiglie.

Impegna la Regione, in sinergia con il Garante per l'Adolescenza e con il supporto tecnico dell'Osservatorio regionale per i minori, a una promozione e diffusione del messaggio di prevenzione attraverso azioni capaci, in particolare, di garantire la veicolazione di strumenti informativi rivolti ai minori e alle loro famiglie.

Un impegno fondamentale è riservato ai social e all'uso di internet, purtroppo uno dei capisaldi dell'adescamento pedofilo, per il quale è opportuno prevedere protocolli di utilizzo a livello culturale e sociale.

Il fenomeno degli abusi sessuali in danno dei minori ha un censimento parziale, considerato che solo una piccola e residuale parte delle violenze viene denunciata.

Il testo si compone di nove articoli e prevede un impegno di spesa da parte della Regione Calabria, per l'attuazione delle disposizioni ivi contenute pari ad euro 100.000,00.

Nello specifico:

- l'articolo 1 reca i principi e le finalità della presente proposta di legge;
- l'articolo 2 reca gli obietti che intende perseguire la proposta di legge;
- l'articolo 3 reca le azioni attraverso le quale si intende intervenire con la presente proposta di legge;

- l'articolo 4 individua i soggetti istituzionali che concorrono alla realizzazione degli obiettivi fissati dall'articolo 3 della proposta di legge;
- l'articolo 5 prevede la redazione di un programma regionale che svolga la funzione di documento programmatico di coordinamento di tutte le politiche di prevenzione degli abusi sui minori;
- l'articolo 6 individua nella Giunta regionale il soggetto deputato alla redazione di un regolamento regionale che fissi i criteri e la tempistica utile per la presentazione ed elaborazione dei progetti utili al raggiungimento dei fini della proposta di legge;
- l'articolo 7 prevede la clausola valutativa che si ritiene necessaria al fine di, eventualmente, poter intervenire per correggere ipotetiche disfunzioni normative che potrebbero verificarsi con l'applicazione pratica delle norme contenute nella presente normativa;
- l'articolo 8 mira a integrare i compiti e le funzioni dell'Osservatorio regionale per i minori;
- l'articolo 9 reca la norma finanziaria.

Relazione tecnico - finanziaria

La presente legge produce un impatto finanziario sul bilancio regionale pari a 100.000euro per ciascun esercizio 2023, 2024 e 2025. Tali spese sono legate all'adozione degli interventi e azioni di contrasto agli abusi sui minori evidenziate all'articolo 4. La copertura finanziaria è assicurata prelevando la suddetta somma dal Fondo speciale di parte corrente e imputando contestualmente detta somma sul Programma U. 12.07 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale 2023-2025

PROPOSTA DI LEGGE N. 237/XII DI INIZIATIVA DEI CONSIGLIERI REGIONALI**Luciana De Francesco e Salvatore Cirillo e Antonio Montuoro,****RECANTE:***“Politiche di prevenzione dello sfruttamento e degli abusi in danno di minori”***- Relatore: Pasqualina Straface -**

Quadro di riepilogo analisi economico finanziaria*(allegato a margine della relazione tecnico finanziaria art. 39 Statuto regione Calabria)***Tab. 1 - Oneri finanziari:**

Articolo	Descrizione spese	Tipologia C/I	Carattere Temporale A/P	Importo
1	Norma ordinamentale che non comporta nuovi o maggiori oneri finanziari a carico del bilancio regionale, in quanto reca i principi ispiratori della presente legge.	//	//	0,00 €
2	Norma ordinamentale che non comporta nuovi o maggiori oneri- finanziari a carico del bilancio regionale, in quanto disciplina gli obiettivi della presente legge.	//	//	0,00 €
3	Individua le azioni regionali di contrasto agli abusi sessuali di minori e di valorizzazione dei minori.	C	P	100.000,00 €
4	Norma ordinamentale che disciplina i soggetti che, a vario titolo, concorrono a realizzare le specifiche azioni coordinate e programmate.	//	//	0,00 €
5	Norma ordinamentale che non produce oneri per il bilancio regionale, in quanto disciplina la programmazione regionale svolta dal dipartimento competente in materia di politiche sociali.	//	//	0,00 €
6	Norma ordinamentale che affida alla Giunta regionale la redazione di un regolamento attuativo	//	//	0,00 €
7	Norma ordinamentale che non comporta oneri in quanto prevede il monitoraggio sullo stato attuativo della legge.	//	//	0,00 €
8	Norma ordinamentale che non comporta nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale in quanto prevede integrazioni alla legge regionale n. 2/2017.	//	//	0,00 €
9	Norma con carattere finanziario.	//	//	100.000,00 €

Criteri di quantificazione degli oneri finanziari

I maggiori oneri derivanti dall’attuazione dell’articolo 4 della presente legge sono quantificati sulla base di una stima media parametrica degli interventi di contrasto agli abusi sui minori adottati da altre Regioni con proprie leggi regionali (cfr. Campania, l.r. 5/2023) o atti di pianificazione e programmazione (cfr. Emilia-Romagna, Puglia).

Tab. 2 - Copertura finanziaria:

Missione Programma	Anno 2023	Anno 2024	Anno 2025
U.20.03	- 100.000,00 €	- 100.000,00€	- 100.000,00 €
U.12.07	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €

Proposta di legge recante:

"Politiche di prevenzione dello sfruttamento e degli abusi in danno di minori."

Art. 1

(Principi e finalità)

1. La Regione Calabria riconosce i minori quali soggetti titolari di diritti, nonché quali risorse fondamentali ed essenziali della comunità. A tal fine ribadisce, il principio prioritario della salvaguardia dei valori, della dignità e dei diritti dei minori contro ogni forma di violenza o molestia sessuale e contro ogni situazione o contesto di degrado ambientale, sanitario e culturale che possa compromettere un sano sviluppo psicofisico e una regolare crescita sociale.
2. La Regione persegue il benessere e il pieno sviluppo dei minori che vivono sul suo territorio, senza alcuna distinzione di provenienza familiare o geografica come condizione necessaria allo sviluppo sociale, culturale ed economico della società regionale con conseguente pari trattamento di minori italiani e stranieri.
3. La Regione promuove e sostiene iniziative a favore dei minori, volte a salvaguardare l'integrità psicofisica e il corretto e completo sviluppo della loro personalità, l'inserimento nella realtà sociale, economica e istituzionale e una integrazione coordinata di ogni strumento disponibile per la prevenzione degli abusi sessuali in loro danno attraverso:
 - a) il coinvolgimento delle famiglie, dei singoli e delle comunità locali, comprese le rappresentanze delle categorie sociali, in applicazione del principio di sussidiarietà e in base alle previsioni di cui all'articolo 1, commi 4 e 5, della legge 8 novembre 2000, n. 328 (*Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali*);

- b) il coinvolgimento delle istituzioni scolastiche, degli enti locali e del mondo del volontariato nella promozione della cultura di prevenzione degli abusi sessuali in danno dei minori;
- c) l'individuazione di strumenti e strategie interistituzionali idonei a garantire le necessarie sinergie fra i vari enti pubblici e fra questi e gli organismi sociali espressione delle comunità locali;
- d) l'individuazione di strumenti e strategie, al fine di garantire il pieno coinvolgimento dei minori con una attenzione particolare alla dimensione della partecipazione e dell'ascolto che ne costituiscono un presupposto.

Art. 2

(Obiettivi)

1. La Regione favorisce e promuove la cultura della valorizzazione dei minori e la prevenzione degli abusi sessuali in loro danno attraverso i seguenti strumenti:

- a) promozione umana e tutela sociale dei minori senza alcuna distinzione di sesso, razza, lingua, religione, condizione economica, diversa abilità del minore o dei suoi genitori o rappresentanti legali;
- b) diffusione di una informazione specialistica sul fenomeno degli abusi sessuali sui minori, al fine di promuovere interventi di prevenzione della violenza in genere, con il coinvolgimento dell'ordine regionale degli psicologi della Calabria e del mondo della scuola;
- c) diffusione di modelli di convivenza sociale e culturale, tesa a promuovere il benessere psicofisico dei minori;
- d) istituzione, previa intesa, di un tavolo concertativo con i rappresentanti di enti pubblici e locali del territorio che coinvolga istituzioni, associazioni che si occupano di tali tematiche, distretti sanitari e socioassistenziali nelle politiche di prevenzione degli abusi sessuali in danno dei minori;
- e) sensibilizzazione degli enti locali affinché mettano a punto strategie per la protezione del minore dagli abusi sessuali e da ogni forma di sfruttamento o violenza anche attraverso il coinvolgimento dei servizi sociali professionali;
- f) protezione dei minori rispetto al dilagante fenomeno degli abusi pedopornografici su internet;

- g) realizzazione di studi e ricerche che indaghino i tipi di abusi, le condizioni sociali ed economiche in cui e da cui sono scaturiti gli abusi, le tendenze demografiche e le azioni da compiere anche rispetto alla vulnerabilità sociale;
- h) promozione della conoscenza del fenomeno della violenza sessuale in danno dei minori durante la Giornata nazionale contro la pedofilia e la pedopornografia, istituita con la legge 4 maggio 2009, n. 41 (*Istituzione della Giornata nazionale contro la pedofilia e la pedopornografia*).

Art. 3

(Azioni)

1. La Regione, per le finalità e gli obiettivi della presente legge, avvalendosi del supporto del Garante per l'infanzia e l'adolescenza della Regione Calabria, di cui alla legge regionale 12 novembre 2004, n. 28 (Garante per l'infanzia e l'adolescenza) e del supporto tecnico dell'Osservatorio regionale per i minori, di cui alla legge regionale 1° febbraio 2017, n. 2 (Istituzione dell'Osservatorio Regionale per i Minori), promuove le seguenti azioni:

- a) seminari di studio, conferenze, campagne, opuscoli, note informative;
- b) attività di informazione, ricerca e formazione;
- c) produzione di strumenti multimediali a fini formativi e informativi;
- d) servizi di segretariato sociale e di azione proattiva;
- e) servizi per la tutela legale delle famiglie in ossequio a quanto previsto dalla normativa nazionale;
- f) consulenza psicologica individuale e di gruppo per i soggetti minori e le famiglie delle vittime attraverso i consultori e i servizi di salute mentale;
- g) tutela dei minori in situazioni di rischio e la loro accoglienza in strutture residenziali o semiresidenziali in caso di necessità;
- h) sostegno all'associazionismo che opera a favore dei minori attraverso ogni forma culturale;
- i) specifici programmi di formazione e informazione a carattere preventivo per gli insegnanti delle scuole di ogni ordine e grado e per tutti i soggetti che hanno regolari contatti con i minori per motivi familiari, scolastici, ricreativi, professionali, sanitari, religiosi e altri;

- j) inserimento nei programmi scolastici e didattici di specifici progetti educativi in materia di violenza e di parità di genere;
- k) specifici programmi di formazione e informazione riservati al personale dei servizi sociali degli enti locali.

Art. 4

(Soggetti istituzionali)

1. Previa intesa con gli Enti locali e istituzionali, concorrono alla realizzazione delle azioni di cui all'articolo 3, nel rispetto di quanto previsto nella l. 328/2000, i seguenti soggetti: a) enti locali singoli o associati;

- b) organismi regionali con funzioni istituzionali;
- c) aziende sanitarie;
- d) organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale, delle famiglie, altri enti del terzo settore, in base al principio della sussidiarietà orizzontale;
- e) ordini professionali;
- f) uffici giudiziari.

2. I soggetti indicati al comma 1 realizzano le azioni previste dall'articolo 3 coinvolgendo i soggetti sociali, con priorità le famiglie, attraverso la realizzazione di progetti - obiettivo, azioni programmate, piani di settore, accordi di programma fra le istituzioni pubbliche e protocolli d'intesa con gli uffici giudiziari e le istituzioni private.

3. Al fine di coordinare e monitorare tutte le attività afferenti ai progetti, è costituito presso il dipartimento regionale competente in materia di politiche sociali, senza oneri a carico del bilancio regionale, un coordinamento del quale fanno parte i seguenti soggetti:

- a) un componente indicato dall'assessore regionale competente in materia di politiche sociali, con il compito di coordinatore;
- b) un componente designato dal Presidente del Consiglio regionale della Calabria;
- c) il Garante per l'infanzia e l'adolescenza della Regione Calabria;
- d) un componente indicato dall'Osservatorio regionale sui minori della Regione Calabria;
- e) un componente indicato dal dipartimento competente in materia di tutela della salute e servizi-sociosanitari della Regione Calabria;
- f) un componente indicato dall'Ufficio scolastico regionale della Calabria;
- g) un componente designato dal Co.re.com Calabria.

Art. 5

(Programmazione regionale)

1. La Regione, anche avvalendosi del Garante per l'infanzia e l'adolescenza della Calabria e dell'Osservatorio regionale sui minori, promuove azioni specifiche volte a:

- a) coordinare a livello regionale l'informazione e le azioni sulle misure di contrasto e prevenzione per quanto riguarda la violenza nei confronti dei minori e, in particolare, la promozione della cooperazione tra le organizzazioni di volontariato e le autorità pubbliche impegnate nei medesimi settori;
- b) sostenere la protezione dei minori contro la pedofilia, migliorando la comprensione del fenomeno, favorendo studi e ricerche, promuovendo assistenza a livello medico e psicologico alle vittime di tali abusi;
- c) valutare progetti obiettivo volti a realizzare azioni di informazione e di sensibilizzazione rivolti ai minori e ai genitori con lo scopo di favorirne la capacità di autotutela e la difesa da ogni possibile abuso;
- d) definire interventi volti a prevenire le forme di violenza e sfruttamento sessuale, la pornografia infantile, le iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione in collaborazione, previa intesa, con la polizia postale e gli uffici giudiziari;
- e) garantire l'assistenza e la cura dei minori, che siano stati vittime di abusi e la cura anche delle loro famiglie, presso le strutture competenti, individuando a livello provinciale comunità educative o familiari in grado di accogliere i minori e i loro familiari al fine, anche, di recuperare l'equilibrio e la serenità psichica compromessi dalla violenza subita;
- f) creare una rete multidisciplinare e territoriale che coinvolga, previa intesa, anche le Forze dell'Ordine;
- g) garantire il superamento del carattere frammentario e disarticolato degli interventi, nonché la loro diversità negli ambiti territoriali, mediante la realizzazione di un sistema integrato di servizi, nel quale si realizzino interventi coordinati e omogenei a livello regionale, che assicurino ovunque ai minori una adeguata tutela e livelli minimi di assistenza;
- h) implementare la capacità di presa in carico dei minori vittime o autori di reati sessuali mediante cooperazione, coordinamento e uniformità degli interventi sul territorio;
- i) sviluppare la capacità di accoglienza, messa in sicurezza, assistenza e supporto dei minorenni vittime nella fase di emersione dei reati e nel percorso giudiziario, anche attraverso il potenziamento dei consultori;

- j) accrescere la competenza specialistica degli operatori e favorire l'integrazione delle professionalità;
- k) migliorare la reattività dei sistemi sanitari nel rispondere alle esigenze dei minori in situazione di vulnerabilità;
- l) individuare i livelli essenziali per la rete di protezione e inclusione sociale.

Art. 6

(Regolamento di attuazione)

1. Gli indirizzi e le modalità di presentazione e di elaborazione dei progetti e i criteri di finanziamento di cui agli articoli 2, 3, 4 e 5, sono indicati con regolamento della Giunta regionale da approvare entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 7

(Clausola valutativa)

1. Il Consiglio regionale esercita il controllo sullo stato di attuazione della presente legge.
2. Il coordinamento di cui all'articolo 4, comma 3, illustra alla commissione consiliare competente, entro il 31 dicembre di ogni anno, una relazione dettagliata contenente le azioni svolte e i dati acquisiti e presenta la relazione programmatica delle attività per l'anno successivo.

Art. 8

(Integrazione dell'articolo 4 della l. r. 2/2017)

1. Dopo la lettera k) del comma 2 dell'articolo 4 della l.r. 2/2017, sono aggiunte le seguenti:
"l) analisi e monitoraggio dei fenomeni connessi all'abuso sessuale, allo sfruttamento della prostituzione minorile, alla pedopornografia, alla pedofilia e al turismo sessuale in danno dei minori, al fine di fornire alla Regione idonei strumenti per l'adozione di scelte strategiche;
m) acquisizioni di dati e informazioni sull'attività svolta a livello regionale per la prevenzione degli abusi sui minori e sulle strategie di contrasto programmate e realizzate dalle altre regioni.".

Art. 9

(Norma finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, determinati in 100.000,00 euro per ciascun esercizio 2023, 2024 e 2025, si provvede con le risorse allocate alla missione 20, programma 03 (U.20.03) dello stato di previsione della spesa del bilancio 2023-2025, a valere sul "Fondo occorrente per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi che si perfezioneranno dopo l'approvazione del bilancio recanti spese di parte corrente", che viene ridotto del medesimo importo.
2. Le somme indicate al comma 1 sono contestualmente allocate al Programma U.12.07 “Interventi per infanzia e minori e per asili nido” dello stato di previsione della spesa del bilancio medesimo.
3. Per gli esercizi successivi all'anno 2025, la copertura degli oneri di cui al comma 1 è consentita nei limiti delle risorse autonome, per come stabilito dalla legge di approvazione del bilancio di previsione della Regione.
4. La Giunta regionale è autorizzata a effettuare le necessarie variazioni allo stato di previsione 2023/2025.